

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - Avv. Gabriele MELOGLI       | Presidente f.f. |
| - Avv. Daniela GIRAUDO        | Segretario f.f. |
| - Avv. Ermanno BALDASSARRE    | Componente      |
| - Avv. Stefano BERTOLLINI     | Componente      |
| - Avv. Giampaolo BRIENZA      | Componente      |
| - Avv. Patrizia CORONA        | Componente      |
| - Avv. Francesco GRECO        | Componente      |
| - Avv. Francesco NAPOLI       | Componente      |
| - Avv. Arturo PARDI           | Componente      |
| - Avv. Alessandro PATELLI     | Componente      |
| - Avv. Isabella Mara STOPPANI | Componente      |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 15/02/2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Greco svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso nel merito, e, in via subordinata per il rigetto del ricorso;

**FATTO**

Con ricorso del 5 dicembre 2014 l'Arch. [ESPONENTE 1] e la sig.ra [ESPONENTE 2] si rivolgevano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dolendosi della condotta

dell'avv. [RICORRENTE] al quale - evidenziavano nel ricorso disciplinare - si erano rivolti nel 2006 per promuovere un giudizio contro la Banca di Roma, per violazione del divieto di anatocismo, con conseguente domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi oltre il tasso soglia.

L'avv. [RICORRENTE] - deducevano i ricorrenti - aveva accettato l'incarico e, in data 15 giugno 2006, aveva inviato loro una copia dell'atto di citazione notificato alla banca convenuta.

Nel ricorso, altresì, evidenziavano che il processo, di fatto, aveva avuto inizio solo nel 2008 in quanto – per come loro comunicato dall'avv. [RICORRENTE] - per motivi di competenza territoriale, era stato spostato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove era stato originariamente incardinato, alla sede distaccata di Caserta.

Deducevano in ricorso i sigg.ri [ESPONENTE 1] e [ESPONENTE 2] che, dopo la comunicazione sullo spostamento del processo, dall'avv. [RICORRENTE] avevano ricevuto solo qualche altra informazione sullo stato del procedimento giudiziario mentre, a partire dal 2013, non avevano più ricevuto notizie, nonostante avessero inviato ripetute richieste di informazioni, sia telefonando allo studio del loro difensore (senza tuttavia mai riuscire a parlargli in quanto l'avv. [RICORRENTE] non era presente in studio od era indisponibile ad interloquire) che tramite e-mail (in data 14.10.2014), fax (il 3.11.2014), telegramma (il 6.11.2014) e raccomandata A.R. il 12.11.2014, che erano rimaste tutte prive di risposta.

Pertanto i sigg.ri [ESPONENTE 1] e [ESPONENTE 2] chiedevano al Consiglio dell'Ordine di Napoli valutare la condotta deontologica dell'avv. [RICORRENTE].

Il Consiglio di Disciplina del Distretto di Napoli, investito della valutazione della condotta deontologica del professionista, esaurita l'istruttoria, deliberava di aprire procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE] per il seguente addebito:

*“violazione dell'art. 40 n. 1 del codice deontologico previgente (approvato dal CNF il 17 aprile 1997 e successive modificazioni) perché nello svolgimento del mandato affidatogli dai signori [ESPONENTE 1] e [ESPONENTE 2] [ESPONENTE 1] non informava gli stessi sullo sviluppo dello stesso nonostante i suoi assistiti avessero più volte (in data 14.10.2014, 28.10.2014, 3.11.2014, 6.11.2014, 12.11.2014) fatto richiesta a mezzo mail, fax e telegramma, di conoscere lo stato della causa promossa nei confronti della Banca di Roma. Violazione commessa in Napoli nelle date di cui al capo di incolpazione”*

All'udienza dibattimentale del 15 febbraio 2017 l'avv. [RICORRENTE], accompagnato dal difensore avv. [TIZIO], presenziava e depositava memoria difensiva nella quale, per come aveva dichiarato al Consigliere Istruttore del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli in sede di audizione, riconosceva come veri i fatti e le doglianze attribuitegli dai ricorrenti sigg. [ESPONENTE 1] e [ESPONENTE 2], ammettendo di aver omesso di riscontrare le richieste

di informativa dei propri assistiti a causa di questioni di carattere personale che lo avevano indotto ad anteporre la cura della propria *“delicata condizione personale”* al dovere deontologico di riscontrare le richieste dei suoi assistiti. Evidenziava, tuttavia, che l'omissione addebitatagli doveva essere ritenuta lieve e scusabile e, come tale, insuscettibile di essere sanzionata atteso che la disposizione contenuta nell'art. 40 del C.D. non può essere interpretata letteralmente nel senso di un vero e proprio dovere di riscontro *“ogniqualevolta l'assistito ne faccia richiesta”* ma va, al contrario, interpretata nel senso che il dovere di informare il cliente è sussistente nei casi in cui l'avvocato ritenga che lo stato del processo ne comporti la necessità.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, esaurito il procedimento disciplinare, riteneva non accettabili le giustificazioni rese dall'avvocato [RICORRENTE] ed infliggeva allo stesso la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli l'avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense riproponendo, sostanzialmente, le medesime argomentazioni difensive svolte innanzi l'organo disciplinare distrettuale, rivolte a giustificare la propria condotta alla luce di una rilettura del contenuto dell'art. 40 del Codice Deontologico.

In particolare nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense viene dedotto: *“<la circostanza che l'avvocato [RICORRENTE] abbia, con raro senso etico, riconosciuto la realtà e la veridicità di quanto attribuitogli dai [ESPONENTE 1] con l'esposto, non significa assolutamente che l'infrazione di cui all'Art. 40 del C.D. risulti effettivamente integrata.*

*Se, infatti, il testo della disposizione appare inequivocabile e condivisibile in ordine all'obbligo principale del difensore-quello di “informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative le ipotesi di soluzione possibili” - ed alla prima parte dell'obbligo ulteriore - quello di “informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno...” - altrettanto non può dirsi per la locuzione di chiusura – “... e ogniqualvolta l'assistito ne faccia richiesta” -che è, appunto, quella che giustifica la contestazione mossa al [RICORRENTE]. >>*

La difesa dell'avv. [RICORRENTE], tende, quindi, ad avvalorare una interpretazione dell'art. 40 C.D. rivolta a considerare la locuzione ... *ogniqualevolta l'assistito ne faccia richiesta* nel senso che l'obbligo di informativa sussista ogni volta che l'assistito ne faccia richiesta, ma solo per eventuali fatti nuovi verificatisi durante il processo.

Conseguentemente l'avvocato [RICORRENTE] ha concluso chiedendo il proprio proscioglimento. In linea subordinata l'avv. [RICORRENTE] ha chiesto la riduzione della sanzione in quella del richiamo verbale, conformemente alla richiesta che, in tal senso, era

stata formulata dal consigliere istruttore del CDD di Napoli ma che l'Organo disciplinare distrettuale non ha accolto.

### **DIRITTO**

Il ricorso in appello dell'avv. [RICORRENTE] è inammissibile perché non firmato personalmente dal ricorrente ma, soltanto, dall'avv. [TIZIO] che non risulta esserne difensore in forza di procura speciale.

Nell'intestazione del ricorso in appello, difatti, si legge: *“DICHIAZIONE E MOTIVI DI RICORSO – avverso la decisione 15 febbraio 2017 (sent. N. 4/2017) con cui il Consiglio Distrettuale di disciplina di Napoli infliggeva all'avv. [RICORRENTE] – nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ed ivi dom-to in via [OMISSIS] – la sanzione dell'avvertimento”*.

L'intestazione del ricorso, dunque, non fa riferimento, neppure per *relationem* ad un mandato di assistenza e/o rappresentanza conferito dall'incolpato all'avv. [TIZIO] ai sensi dell'art. 60 del R.D. 37/1944, circostanza che impedisce, trattandosi nella fattispecie di “inesistenza” della procura, di dar luogo all'ipotesi di “*sanatoria*”, prevista dall'art. 182 cpc comma II. Peraltro, dall'esame del fascicolo disciplinare non si evince nemmeno che l'avv. [TIZIO] avesse avuto conferito procura per il procedimento innanzi il CDD, atteso che nella memoria difensiva depositata innanzi quell'organo non risulta apposta alcuna procura.

Quanto sopra, peraltro, a prescindere dall'infondatezza nel merito del ricorso, non essendo condivisibile la lettura data dal ricorrente all'obbligo sancito dall'art. 40 C.D. di informare l'assistito dello stato del processo ogni qualvolta questi ne faccia richiesta trattandosi - quella prevista dal codice deontologico forense - di una previsione a “tutela” dell'assistito, il quale ha diritto di essere costantemente informato sullo svolgimento dell'iter processuale, non sussistendo alcuna discrezione al difensore sull'effettività dell'interesse del cliente a ricevere le notizie richieste.

Ciò non significa, ovviamente, che l'omesso riscontro di una singola richiesta porti ad una *automatica* violazione deontologica, laddove il difensore compri di avere tenuto una condotta adeguata a tenere informato l'assistito sullo stato del processo e non vi siano provvedimenti od attività meritevoli di comunicazione.

La ratio dell'articolo 40 del C.D. è quella di assicurare all'assistito di avere, costantemente, contezza dello stato del processo attraverso una corretta e completa “informativa” che il difensore deve fargli anche riscontrando le note di richiesta di informazione. Nel caso di specie, è stato provato dai ricorrenti di avere inoltrato numerose richieste al difensore sullo stato del processo oltre che telefonicamente anche attraverso e-mail, fax, telegramma e lettere raccomandate che, tuttavia, sono state ignorate dall'avv. [RICORRENTE].

La responsabilità disciplinare dell'avvocato [RICORRENTE], per aver violato l'articolo 40 del C.D. e pertanto palese e non può configurare una discriminante, al contrario di quanto dallo stesso richiesto, la circostanza che egli abbia ammesso di aver ignorato la richiesta dei clienti a causa di questioni personali.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2020;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 gennaio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria